

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il giudice

sciogliendo la riserva che precede,

XX propone ricorso ex art. 700 c.p.c. esponendo che nelle vicinanze della sua abitazione situata in Bologna via ***, 20 corre una linea elettrica di alta tensione (132 Kv) appartenente alle ferrovie dello Stato, destinata ad alimentare la tratta ferroviaria Bologna S. Viola Firenze Rifredi; che tale linea elettrica si trova ad una distanza inferiore a 10 metri dall'abitazione della ricorrente; che nel corso degli ultimi quindici anni la famiglia della XX è stata colpita da patologie gravi ritenute conseguenti alla esposizione alle onde elettromagnetiche provenienti dalla linea elettrica sopradescritta. In particolare la nonna materna, vissuta 19 anni in via *** è morta a causa di un tumore polmonare all'età di 70 anni, la madre della ricorrente, vissuta 30 anni nello stesso immobile è morta all'età di 59 anni per la recidiva di un tumore mammario; il fratello è morto all'età di soli 31 anni per un Linfogramuloma di Hodgkin"; il padre è affetto da carcinoma alla prostata, il figlio ha subito di recente l'asportazione di una cisti spermatica; la figlia è affetta da cisti ovarica ed infine la ricorrente ha scoperto di recente di essere affetta da tumore alla vescica.

La ricorrente fa presente di aver attivato i pubblici poteri fin dal 1997 come da documentazione allegata e di aver sollecitato sopralluoghi e misurazione all'Assessorato alla sanità di Bologna. Ha altresì documentato che l'ARPA provinciale aveva provveduto ad eseguire le misurazioni del grado di esposizione all'elettromagnetismo e di aver riscontrato dalla lettura della relazione ARPA del 13 marzo 1998 che "(...) le stime di induzione magnetica, valutate in base alle correnti medie e massime di esercizio dichiarate da F.S. relative sia alle posizioni interne all'abitazione sia all'esterno, evidenziano un'esposizione media superiore al valore assunto come riferimento (0,2 microtesla) dagli studi epidemiologici sugli effetti a lungo termine associati ai campi magnetici". Successivamente con lettera del 6 aprile 1998 del direttore responsabile del Dipartimento di prevenzione della AUSL Città di Bologna, inviata all'Assessorato competente, veniva evidenziato che : "i valori di campo magnetico riscontrati nei locali di abitazione e negli spazi pertinenziali esterni presi in considerazione e la esposizione a questi protratta, quale si verifica negli ambienti abitativi, permettono di valutare già oggi un rischio per la salute con effetti nocivi a medio e lungo termine (...). Si propone la adozione nei riguardi delle F.S. di atto ordinativo affinché vengano presi nel minor tempo possibile tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza attuale e futura del limite di 0,2 microtesla nei locali di abitazione e negli spazi pertinenziali esterni dei numeri civici 20 e 22 di via cariano in Bologna". Risulta alla ricorrente che alcuni mesi dopo il Comune di Bologna

e il Quartiere S. Donato abbiano chiesto alle Ferrovie dello Stato di adeguarsi ma non si conosce l'esito di questa richiesta.

La ricorrente ha continuato a sollecitare i pubblici poteri e le Ferrovie hanno realizzato un intervento consistente nell'allontanamento dei cavi mediante tiranti, ritenuto non risolutivo dalla ricorrente stessa oltreché tardivo.

Con lettera del 29 ottobre 2001 la ricorrente ha nuovamente sollecitato le Amministrazioni competenti e le Ferrovie perché limitassero il grado di esposizione a 0,2 microtesla. A questa ulteriore sollecitazione il Dipartimento della Sanità pubblica del Comune di Bologna con lettera del 10 gennaio 2002 ha ribadito la necessità di un risanamento dovuto al rilevato superamento (nel 2000) di valori di esposizione superiori a 0,2 microtesla.

La ricorrente ha allora provveduto tramite un suo tecnico a far effettuare le misurazioni necessarie, risultate confermate delle precedenti effettuate dall'ARPA.. Nonostante richieste provenienti anche dal presidente del Quartiere S. Donato l'ARPA non riteneva di procedere ad ulteriori misurazioni. Dopo la scoperta della propria patologia tumorale l'attrice ha continuato a richiedere l'intervento di risanamento necessario sostanzialmente non ricevendo risposte.

Con l'azione proposta, pertanto XX intende ottenere un provvedimento urgente che costringa l'ente gestore a far cessare le emissioni elettriche o magnetiche oltre il limite di esposizione di 0,2 microtesla mediante cautele se necessario provvisorie mentre nel merito viene richiesto lo spostamento o l'interramento della linea elettrica oltre al risarcimento dei gravi danni prodotti.

In ordine alla fondatezza delle domande proposte la ricorrente ha evidenziato che l'esposizione continuativa (sul lungo termine) alle emissioni dei campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz) e cioè quelli generati da linee ed installazioni elettriche in genere (quali cabine di trasformazione) può determinare l'insorgenza di varie patologie, come indicato da studi scientifici effettuati a partire dalla fine degli anni 70 che hanno stabilito quanto meno una correlazione tra tale tipologie di esposizione e la insorgenza o maggior frequenza di specifiche patologie. In particolare i campi elettromagnetici a 50 Hz sono possibili cancerogeni secondo valutazioni statistiche fondate sul rapporto tra taluni livelli di esposizioni e la crescente quantità e frequenza di alcuni tipi di tumori. Le emissioni a bassa frequenza rispetto ad elevati livelli di esposizione sono produttive di rischi valutabili a medio e a lungo termine e conseguentemente costituiscono un pericolo per la salute che va tutelata mediante l'adozione del principio di precauzione consistente nella realizzazione di una condizione di minimizzazione dei rischi. Ha inoltre fatto presente che la necessità di assumere il principio di cautela nella esposizione ai campi elettromagnetici è stata recepita nel rispetto dell'art. 152 del Trattato Unione Europea quale principio generale della raccomandazione del Consiglio d'Europa 12 luglio 1999 mentre l'Organizzazione mondiale della Sanità ha adottato il principio A.L.A..R.A. (as low as reasonably achievable) consistente nella necessità di escludere i rischi ragionevolmente evitabili.

Infine la ricorrente ha evidenziato che le fonti normative interne ed in particolare il D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge quadro n.36/2001 contengono limiti di esposizione inadeguati rispetto alle esigenze di cautela sopraspecificate, nettamente superiori ai limiti in precedenza indicati dai pubblici poteri competenti nella fattispecie dedotta in giudizio come soglie oltre le quali diventava necessaria la bonifica e il risanamento da parte delle Ferrovie.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana deducendo in primo luogo che la linea elettrica trifase era stata realizzata negli anni trenta, qualche decennio prima dell'installazione abitativa della ricorrente. Sempre in via preliminare viene osservato che tali tipologie di linee hanno un valore di corrente elettrica decisamente inferiore a quello delle linee ENEL.

In diritto viene in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo in quanto il provvedimento richiesto inciderebbe direttamente sull'esercizio di un pubblico servizio con conseguente attrazione alla controversia nella giurisdizione esclusiva del g.a. Inoltre è stato osservato che la tutela cautelare atipica può essere richiesta al giudice ordinario solo in tre casi non coincidenti con il caso di specie; attività o provvedimento emesso in radicale carenza di potere od oltre i limiti concessi ed infine attività svolta iure privatorum.

Nel merito viene rilevato che non sussiste il fumus a causa dell'incertezza scientifica in ordine al danno o al pericolo futuro per la salute tenendo conto che sono pienamente rispettati i limiti stabiliti dal citato D.P.C.M. del 2003 unica fonte applicabile al caso di specie trattandosi non di nuove costruzioni ma di installazioni e immobili preesistenti. Viene pertanto richiesta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.

L'istruzione sommaria si fonda su un accertamento peritale riguardante la misurazione del grado di esposizione massimo, medio e minimo dell'unità immobiliare della parte ricorrente distinguendo la rilevazione per fasce orarie, intensità e durata delle frequenze; l'accertamento se i livelli normativi stabiliti dal D.P.C.M. 8/7/2003 siano corrispondenti agli standards di sicurezza derivanti dalla miglior scienza; se sussista un pericolo per la salute; quali interventi siano necessari a rimuovere l'eventualmente accertata situazione di pericolosità.

Le parti hanno discusso oralmente la causa il giorno 20 giugno 2006.

Si ritiene opportuno esaminare preliminarmente le condizioni giuridiche di accesso o di esclusione alla tutela cautelare invocata, passando solo all'esito di tale accertamento alla valutazione dei presupposti di fatto dell'azione (condotta illecita, nesso causale pericolo imminente e irreparabile di danno).

In primo luogo va affrontato il dedotto **difetto di giurisdizione**.

L'eccezione proposta si fonda su due motivi. Il primo riguarda l'assoggettamento dei pubblici servizi (ex art.33 D.lgs 31 marzo 1998 n. 80 così come recepito dall'art. 7 L. 205/2000) alla giurisdizione esclusiva del g. amministrativo anche quando parte sia un

soggetto diverso dalla p.a. ma ad essa equiparato (soggetto privato concessionario di un pubblico servizio). Su questo impianto normativo e sui contrasti giurisprudenziali che ne sono seguiti, caratterizzati, in particolare da numerose ordinanze di rimessione alla Corte Cost., di questioni di legittimità costituzionale riguardanti proprio la definizione dell'ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in presenza di diritti soggettivi anche di rango costituzionale ritenuti lesi nell'attuazione ed esercizio di pubblici servizi, è intervenuta la sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 evidenziando che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di blocchi di materie non è "assolutamente incondizionato" ma deve sempre considerare la natura delle posizioni giuridiche coinvolte. In particolare nella materia dei pubblici servizi, dopo l'intervento correttivo della Consulta sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del g.a., solo ipotesi tipiche e non tutte le controversie riguardanti in senso lato i pubblici servizi. In particolare, come ribadito recentemente da Cass. Sez. Unite n. 13548/2005 la giurisdizione del g. amministrativo va contenuta nella ridefinizione operata dalla predetta pronuncia della Corte Cost. e si limita alle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla L. n. 241/1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. Non solo la P.A. o il soggetto ad essa equiparato deve esercitare in modo tipizzato (o più correttamente procedimentalizzato) il proprio potere autoritativo perché si possa configurare la giurisdizione del giudice amministrativo ma la cognizione è limitata alle situazioni giuridiche soggettive che sorgono dal rapporto di concessione. Nel caso di specie la causa petendi posta a base dell'azione cautelare è il diritto soggettivo assoluto (in quanto direttamente derivante dal catalogo dei diritti inviolabili sanciti nella Costituzione) a non mettere in pericolo la salute della ricorrente a causa della esposizione alle onde elettromagnetiche prodotte dalla linea elettrica vicina e dal diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio eventualmente già verificatosi. Alla parte convenuta in qualità di concessionaria del servizio relativo ai trasporti pubblici viene contestata una condotta illecita di natura omissiva per non aver adeguato o "risanato" (per usare il termine adottato dai pubblici poteri intervenuti ante causam nella vicenda su sollecitazione della parte ricorrente) la condotta elettrica in modo da determinare esposizioni elettromagnetiche prolungate pericolose o dannose. Il sindacato del giudice non riguarda nel caso di specie l'attività provvedimentale del concessionario del pubblico servizio ma un comportamento illecito dello stesso dovuto ad una condotta omissiva.

Ma la giurisdizione del giudice ordinario oltre ad essere incontestabile sotto il profilo del parametro costituito dal citato art. 33 così come "manipolato" dalla sentenza n. 204/2004, esiste anche sotto il profilo della preminenza e della incomprimibilità del diritto alla salute rispetto all'esercizio del potere amministrativo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario anche con riferimento alla generale giurisdizione amministrativa di legittimità rimasta ancorata al dualismo diritti soggettivi interessi legittimi. Fin dalla fine degli anni 70 (leading case Cass. N. 5172/79) la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale gli atti e i provvedimenti della P. A. se risultano lesivi del diritto alla salute sono da considerare privi di efficacia e

sostanzialmente assimilabili ai provvedimenti emessi in carenza di potere. In tema di inquinamento elettromagnetico il principio è stato ribadito nella sent. N. 9893 del 2000 che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e in particolare il potere di tale giudice di emettere un provvedimento inibitorio come strumento di tutela preventiva del diritto alla salute anche nei confronti della P.A. ordinando all'autorità amministrativa un obbligo di fare. La fattispecie è analoga a quella dedotta in giudizio : l'Enel era stata autorizzata a costruire un elettrodotto a distanza di circa 30 metri da una privata abitazione. Il proprietario aveva allora richiesto che fosse accertata la pericolosità dell'opera e il danno derivante alla salute per l'esposizione ai campi elettromagnetici. Peraltro anche le recenti pronunce in materia di richieste di rimborso per prestazione di cure antitumorali hanno ritenuto non suscettibile di "affievolimento" il diritto alla salute di fronte anche di fronte al provvedimento amministrativo di pianificazione dell'erogazione gratuita, parzialmente esente o esclusa dall'essenzialità dei farmaci.

La preminenza assoluta del diritto, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale in innumerevoli sentenze (per tutte Corte Cost. n. 88 del 1979; n. 184 del 1986; n. 559 del 1987; n. 992 del 1988; n. 307 del 1990, n. 118 del 1996) induce a ritenere sempre sussistente la giurisdizione del giudice ordinario quando venga dedotta una sua lesione, compressione o messa in pericolo con conseguente declaratoria (ove la lesione o il pericolo siano accertati) della cd. carenza di potere in concreto dell'atto, provvedimento o comportamento attuativo.

Le fonti normative e la configurazione dell'illecito

Per la corretta indicazione delle fonti normative è necessaria la preliminare individuazione della tipologia di esposizione elettromagnetica esaminata nel presente giudizio.

I campi elettromagnetici derivano dalla diffusione nell'ambiente di cariche elettriche e sono costituiti da un campo elettrico e da un campo magnetico, le cui caratteristiche dipendono dalla frequenza con la quale gli impulsi elettrici si diffondono nell'ambiente; essi quindi si distinguono in campi a bassa frequenza e campi ad alta frequenza. Nel caso di specie stiamo esaminando l'esposizione a campi a bassa frequenza in quanto generati dalla produzione, dal trasporto e dall'utilizzazione dell'energia elettrica. La diffusione di onde elettromagnetiche nell'ambiente non è intenzionale.

L'analisi della normativa statale non può peraltro prescindere da un riferimento alla disposizione del secondo paragrafo dell'art. 174, (già 130 R, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam), del trattato di Roma, istitutivo della Comunità Europea, secondo il quale *La politica della Comunità Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle Regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".*

Tale norma sta sullo sfondo di tutta la produzione legislativa in questa materia e ad essa fa espresso rinvio la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, *Legge quadro sulla protezione*

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che oggi costituisce la base fondamentale della disciplina di settore.

Prima di esaminare tale legge è peraltro indispensabile fornire qualche accenno sulla normativa precedente.

Fino all'entrata in vigore della legge quadro, la disciplina che fissava i limiti delle irradiazioni elettromagnetiche era contenuta in due fonti regolamentari e, precisamente, per i campi a bassa frequenza (quelli generati dagli elettrodotti), nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992, e, per i campi ad alta frequenza (quelli generati dagli impianti di telecomunicazione), nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 settembre 1998 n. 381.

Il DPCM 23 aprile 1992, recante *Limiti massimi di esposizione al campo elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno* (a cui si correla il DPCM 28 settembre 1995, che recava *norme tecniche procedurali di attuazione* del primo), è stato emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e dell'art. 2 della legge 349/86, relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente; norme che attribuivano al Ministro dell'Ambiente, di concerto col Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio *la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativa ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo*.

In estrema sintesi, il DPCM 23 aprile 1992 – che ha fornito la prima disciplina italiana dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - prevede (art. 4) valori limite di esposizione, diversi a seconda che si tratti di *aree in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrono una parte significativa della giornata* o di aree in cui *l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno* e, inoltre, fissa (art. 5) limiti di distanze degli elettrodotti dai fabbricati *adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati*. Va peraltro sottolineato che, poiché l'intensità di campo diminuisce rapidamente in ragione della distanza dalla fonte irradiante, il rispetto delle distanze minime di cui all'art. 5 implica di per se stesso che i fabbricati posti a tali distanze patiscano valori espositivi nettamente inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 4. Tale constatazione assume rilievo in relazione al regime degli impianti già esistenti al momento di entrata in vigore del decreto, per i quali l'art. 7 del medesimo prevedeva l'adozione di azioni di risanamento da completare entro il 31 dicembre 2004; il DPCM 28 settembre 1995, attuativo del DPCM 23 aprile 1992, precisa infatti (art. 3) che le azioni di risanamento sarebbero state effettuate in base alle prescrizioni relative ai limiti di esposizione, escludendo quindi dagli obiettivi di risanamento degli impianti esistenti l'osservanza delle distanze; a tale discrasia ha posto rimedio, come vedremo, la legge quadro.

La legge 22 febbraio 2001 n. 36 si pone *lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:*

- a. *Assicurarsi la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 Cost.*

- b. *promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.*
- c. *Assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.*

La valutazione di fondo sottesa alle scelte del legislatore del 2001 è che, nell'incertezza scientifica sulla effettiva portata della prolungata esposizione a campi elettromagnetici sulla salute umana, si devono fissare:

- a. **limiti di esposizione** assoluti, ossia un valore di campo che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione ai fini della tutela della salute da effetti acuti; si instaura, in sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità dei campi che superino tali valori.
- b. **valori di attenzione**, non superabili in condizioni di esposizione particolarmente prolungata e, quindi, relativi agli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, ai fini della protezione dai possibili (ma non certi) effetti a lungo termine; il valore di attenzione costituisce **misura di cautela**, in rispetto del principio di precauzione, e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
- c. **obiettivi di qualità**, tendenti alla progressiva minimizzazione dell'esposizione, e consistenti in
 1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 2. i valori di campo definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

La fissazione degli obiettivi di qualità di cui al punto c1) è rimessa alla legislazione regionale.

La fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al punto c2) sono rimessi alla normazione statale, *in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee* (art. 4). A tal fine è prevista (art. 4, comma 2) l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di due DPCM, uno per la popolazione ed uno per i lavoratori, che differiscono tra di loro per la diversità degli apparati pubblici coinvolti nei relativi procedimenti di formazione.

La legge prevede poi, all'art. 9, l'adozione di piani di risanamento degli impianti esistenti, attribuendo alle Regioni la competenza all'adozione dei piani relativi agli impianti radioelettrici e agli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV e al Ministero dell'Ambiente l'adozione dei piani relativi agli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; tali piani dovranno rispettare criteri da fissare, pur essi, con DPCM da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 4, comma 4). Lo stesso

articolo 9 fissa poi una tempistica differenziata per il risanamento degli impianti radioelettrici e per gli elettrodotti. Per i primi, i piani di risanamento devono essere approvati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del DPCM di cui al quarto comma dell'art. 4 e attuati entro i 24 mesi successivi. Per i secondi, si prevede il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, nonché il termine del 31 dicembre 2004 (già previsto dal DPCM del '92) e del 31 dicembre 2008 per l'adeguamento degli elettrodotti ai valori limite e alle distanze indicati, rispettivamente, nell'art. 4 e nell'art. 5 del DPCM 23 aprile 1992.

Nell'agosto 2003 sono stati pubblicati i decreti attuativi della legge quadro n. 36 del 2001 che fissano i nuovi limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da elettrodotti e da impianti ad alta frequenza. Nel D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 relativo alle esposizioni da elettrodotti viene fissato il limite di esposizione di 100 microtesla; il limite di attenzione di 10 microtesla come misura di cautela per la protezione dai possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici in aree di gioco, ambienti abitativi ed ambienti scolastici e in luoghi adibiti a permanenze superiori alle quattro ore giornaliere. L'obiettivo di qualità per le nuove costruzioni è di 3 microtesla. Con la legge regionale n. 30 del 2000 e i decreti di attuazione nella ns. regione i parametri normativi erano più restrittivi di quelli successivamente stabiliti nel D.P.C.M. del 2003 : 0,2 microtesla come obiettivo di qualità per la costruzione di nuovi impianti; 0,5 microtesla come valore di attenzione e 100 microtesla come valore massimo di esposizione.

A tale riguardo la parte convenuta ribadisce la piena osservanza dell'elettrodotto alle disposizioni normative statali attualmente vigenti e cogenti (il D.P.C.M. del 2003) e a quelle regionali antevigenti specificando che solo con riferimento alle nuove costruzioni è stabilito l'obiettivo di qualità di 0,2 microtesla (art. 13) mentre per gli impianti preesistenti la stessa normativa regionale rinvia agli standards statali, pienamente rispettati dalla R.F.I. Va osservato al riguardo che sulla base delle misurazioni dei livelli di esposizione effettuate dal CTU è corretto ritenere, come ribadisce parte convenuta che non vi sia violazione dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile al caso di specie (il D.P.C.M. 8/7/2003) salva la imposizione regionale di opere di risanamento allo stato non richieste alla R.F.I. nonostante le sollecitazioni di parte ricorrente e le risposte, esaminate nella parte narrativa del presente provvedimento, dei pubblici poteri, in una prima fase caratterizzate dalla evidenza dell'esigenza di ridurre i limiti di esposizione ma in concreto del tutto inerti nella fase operativa di imposizione di misure correttive o limitative a carico della R.F.I.

Tale difesa introduce la centrale problematica della vincolatività dei limiti normativi vigenti per il giudice che debba valutare la pericolosità e/o la nocività delle esposizioni elettromagnetiche. La soluzione del problema è facilitata in parte dall'esame della citata sentenza n. 9823/2000 in quanto risolve un contrasto della precedente giurisprudenza di merito che deve essere evidenziato perché rifluito nell'attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale (o sarebbe più corretto qualificarlo scientifico perché non limitato alla speculazione giuridica ma necessariamente condizionato dagli orientamenti medico-epidemiologici) riguardante l'individuazione del danno alla salute

da prolungata esposizione a campi elettromagnetici. Al centro delle riflessioni di contenuto contrastante ci sono : la correlazione con il pericolo di danno alla salute, la configurazione giuridica del pericolo ed in particolare l'accertamento del nesso causale tra esposizione e lesione o pericolo di lesione del bene salute, l'applicabilità dei principi di cautela o precauzione nell'accertamento dell'esistenza del danno o del pericolo di danno alla luce degli attuali criteri di rilevazione del nesso causale nelle condotte omissive valutabili mediante la prova cd. scientifica (Cass. Penale sez. unite 10/7/02 n.30328).

Prima della sentenza di cassazione n. 9823 del 2000 si manifestò un orientamento (ord. Pretore di Pietrasanta 8 novembre 1986 in Foro It., 1987,I,3372 successivamente revocata da Trib. Lucca 5 marzo 1990 in Rass. Giur. energia elettrica, 1990,523 per la "mancanza di sicuri elementi di giudizio") che in materia di tutela cautelare urgente ravvisava la lesione del diritto alla salute nella "possibilità" del pregiudizio derivante da prolungata esposizione all'elettrodotto e in particolare individuava il periculum in mora proprio nella mancanza di un sicuro responso della comunità scientifica. Con il D.P.C.M. 23 aprile 1992, introdotti per la prima volta certi parametri normativi relativi ai limiti di esposizione la giurisprudenza civile si era orientata ad assumerli come discriminine tra la pericolosità e l'innocuità. Si possono segnalare tra le altre Trib. Reggio Emilia 5/12/94 in Rass. Giur. Energia Elettrica, 1995, 887 che ritenevano la predeterminazione normativa delle soglie di esposizione una sorta di presunzione assoluta di non pericolosità delle emissioni elettromagnetiche. Il binomio rispetto delle norme secondarie – assenza di pericolo per la salute viene spezzato da una parte della giurisprudenza di merito successiva. Si segnalano al riguardo TAR Veneto, ord. 29 luglio 1999, n. 927; Trib. Padova ord. 17 novembre 1998 n. 465 (leggibile in Guida al Diritto, 1999, fasc. 38 14) e Trib. Milano ord. 7 ottobre 1999 che pone a base della decisione l'assunzione del principio di precauzione ritenendo per un verso non vincolanti i limiti normativi e per l'altro non escludenti l'esigenza di tutela le non certe risultanze degli studi epidemiologici in quanto il principio di precauzione comunque dovrebbe imporre per le esposizioni di lungo periodo in insediamenti abitativi ad alta frequentazione l'assunzione del principio di cautela per prevenire la futura lesione del diritto alla salute. Nello stesso periodo vi sono pronunce di segno opposto quali Trib. Pisa sent. 26 ottobre 1999 n. 816; Trib. Monza (Desio) ord. 8 gennaio 2001 e Trib. Milano ord. 29 maggio 2000 tutte fondate sull'impossibilità, alla luce delle emergenze scientifiche di fornire la prova dell'esistenza del nesso causale tra l'esposizione elettromagnetica e il danno alla salute con conseguente assunzione del parametro normativo come discriminine fondato su un sufficiente grado di certezza.

Gli interrogativi posti dai diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sono i seguenti :

1. quale funzione attribuire alla normativa secondaria che fissa i i limiti di esposizione? La presunzione di pericolosità derivante dal superamento dei limiti in oggetto determina specularmene una presunzione di innocuità delle esposizioni inferiori ai limiti stessi?

2. Se si accoglie la tesi della sindacabilità della pericolosità o nocività delle esposizioni ancorché rientranti nei limiti normativi a quali parametri deve ancorarsi la prova della sussistenza del nesso causale?

La sentenza n. 9893 del 2000 della Suprema Corte ha risolto il primo degli interrogativi ineludibili nella presente decisione con un ragionamento che non può non condividersi e che è opportuno riportare fedelmente "(...) Queste discipline (gli atti di normazione secondaria riguardanti i limiti di esposizione n.d.s.) ritraggono il fondamento della loro legittimità dall'essere adeguate allo stato delle conoscenze circa i possibili effetti negativi dei fenomeni presi in considerazione ed è la stessa legge primaria a prevedere che debbano essere oggetto di periodica revisione. Dunque la presenza di tali discipline costituisce conferma del fatto che alla protezione costituzionale del diritto alla salute inerisce sul piano sostanziale il diritto dell'individuo a che sia impedito agli altri consociati, ma anche alla p.a. di tenere condotte che possono ingenerare il sorgere di patologie, come risultato dell'immissione nell'ambiente di fattori inquinanti: E perciò rientra nei poteri del giudice ordinario, accertare, se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione".

Nella sentenza sopra esaminata si afferma, in conclusione, la pienezza della cognizione del giudice ordinario in tema di accertamento della lesione del diritto alla salute anche quando siano rispettati i parametri normativi di esercizio dell'attività ritenuta attualmente o potenzialmente lesiva del diritto stesso. (L'orientamento ha trovato ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità vedi da ultimo in materia di immissioni rumorose Cass. N. 1418/06).

Rimane però aperto il problema della configurazione attuale della categoria del "danno alla salute" secondo l'ordinaria qualificazione tratta dalla dogmatica risarcitoria e la correlata possibilità di considerare componente ineludibile di tale lesione il pericolo per la compromissione dell'integrità psico fisica derivante dall'incidenza di fattori operanti sul lungo periodo e tendenzialmente *quoad vitam*, tenuto conto che tale tipologia di accertamento proprio per l'incidenza dominante del fattore temporale non può essere riduttivamente ricondotta alla rilevazione meccanicistica del nesso causale congelato all'attualità ma va valutata tenendo conto della proiezione futura e degli effetti prevedibilmente ancorabili all'accumulo dell'esposizione.

Si ritiene pertanto che il giudice sia tenuto a considerare rilevanti, nella definizione della condotta illecita (come rilevato non scriminata dal rispetto dei limiti normativi) e nella identificazione del fatto lesivo (il concreto pericolo di un danno attuale o futuro alla salute) le caratteristiche fenomeniche e temporali del fattore di nocività in modo da adeguare anche l'accertamento del nesso causale a tali specifiche caratteristiche, atteso che la situazione da esaminare in tutte le componenti determinanti l'accertamento giudiziale è in continuo divenire, analogamente a quanto accade tutte le

volte che si ritiene utilizzabile, dal legislatore, dal pianificatore urbanistico, dalle Autorità sanitarie il principio di cautela.

L'esame del caso concreto : l'accertamento dell'illecito e delle condizioni di accoglimento della tutela cautelare richiesta.

Deve essere in primo luogo esaminato il percorso e le conclusioni dell'indagine peritale in particolare alla luce delle osservazioni critiche di parte convenuta.

A) le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione : le distanze dell'elettrodotto dal fabbricato sono indicate a pag. 38 della CTU e non hanno formato oggetto di contestazione da parte della R.F.I. I livelli di esposizione sono stati verificati mediante tecniche di misurazione espressamente specificate al punto 6f dell'elaborato peritale definito : metodologia d'indagine (pag. 39 a 42). In particolare il CTU chiarisce che si tratta di una misurazione molto particolare perché l'assorbimento della corrente contrariamente a quanto accade nei normali elettrodotti avviene in relazione all'assorbimento di corrente al passaggio dei treni. E' stato perciò necessario assumere unità temporali di misura non brevi e cioè pari ad una settimana. La correttezza delle misurazioni così effettuata è stata confermata dall'esecuzione di un sopralluogo presso la visita alla stazione di Alta tensione presso la SSE RFI della Beverara alla presenza di addetti alla R.F.I e dall'esecuzione di doppia misurazione in sincrono dalla stazione e sul luogo di destinazione delle immissioni. Ha spiegato il CTU che nel corso di questo sopralluogo è stato possibile verificare che le misure fossero effettuate sulla linea AT (alta tensione) in oggetto e che fossero congrue con il rapporto di trasformazione dei TA (trasformatori di corrente). Lo strumento utilizzato è stato una pinza amperometrica ad elevata sensibilità che ha consentito di verificare che in base al rapporto di trasformazione le correnti in gioco erano corrette. E' stato inoltre rilevato che gli assorbimenti di corrente sono stati abbastanza equilibrati come si evince dal grafico delle curve allegato nelle tre fasi di misurazioni assunte per ciascun giorno. Altro elemento di estremo interesse è la forte variabilità dell'andamento della corrente assorbita che cambia nel giro di tre minuti da 21,5 A (ampere) a 52 A. La peculiarità delle misurazioni effettuate rispetto a quelle effettuate in precedenza (dall'ARPA) si fonda sulla preliminare verifica durante l'arco di una giornata che l'induzione magnetica misurata sia conseguenza del reale assorbimento in linea e con questo corrispondente. Per questa ragione il CTU ha richiesto a R.F.I. di misurare le curve di carico per una settimana e poi di procedere alle misurazioni dei limiti di esposizione in modo da avere un risultato non arbitrario e non fondato sull'assorbimento ipotetico ma su quello reale. La correttezza e il rigore della metodologia illustrata non consentono di ritenere fondate le critiche di R.F.I. alle modalità di misurazione tenuto altresì conto della partecipazione del tecnico di parte convenuta alle operazioni peritali e alla misurazione dalla stazione e dell'assenza di dati preesistenti sul rilievo dell'assorbimento e sulle curve di carico. In particolare non si condivide la valutazione di quantificazione arbitraria e al censura relativa all'unità temporale utilizzata, attesa la trasparenza e la condivisibilità del metodo assunto . Come è stato ampiamente spiegato dal CTU l'unità temporale è stata ampia a causa dell'estrema variabilità dell'assorbimento e dell'induzione di corrente elettromagnetica. Quanto all'aver trascurato il campo elettrico di fondo (e quindi non aver proceduto ad una

misurazione del differenziale come accade nelle misurazioni delle immissioni acustiche) deve rilevarsi che il CTU ha spiegato di aver utilizzato come parametro di calcolo quello della Corrente Convenzionale o Corrente massima (norme CEI) di esercizio normale in quanto non erano disponibili i dati relativi all'andamento delle correnti medie di carico e conseguentemente di aver proceduto ad una determinazione depurata di elementi di quantificazione dei livelli di esposizione non derivati dall'effettiva misurazione. Va infine osservato che correttamente il CTU ha scelto come punti significativi di effettuazione della prova quelli presso i quali gli interessati alle indagini permangono più tempo.

Le misurazioni sono state effettuate sia nell'area esterna al fabbricato che all'interno dello stesso fino alle camere al primo piano. A pag. 44 della CTU sono esposti in modo analitico e tenendo conto di tutte le variabili i singoli risultati. Le misurazioni sono state svolte contemporaneamente ed in sincronia nell'area immobiliare coinvolta dall'esposizione elettromagnetica e all'interno della centrale della Beverara in modo da avere risultati effettivamente attendibili perché fondati sul confronto induzione effettiva misurata in centrale e effetti misurati negli ambienti esposti all'induzione. Nella centrale le rilevazioni venivano eseguite da tecnico R.F.I. e collaboratore del CTU indispensabile per l'obiettività del risultato da comparare.

I risultati hanno evidenziato

1. La corrispondenza piena delle misurazioni effettuate in centrale con quelle eseguite dal CTU nell'area immobiliare (cfr. grafici allegati) L'estrema variabilità della corrente assorbita e transitante nell'elettrodotto nell'arco di un periodo significativo;
2. il valore massimo raggiunge i 52 ampere. L'oscillazione media è tra i 10 e 40 ampere.
3. I valori all'interno dell'abitazione superano quasi sempre gli 0,2 microtesla;
4. I risultati delle misurazioni effettuate nelle due settimane di rilevazioni sono coerenti con quelle effettuate dal tecnico di parte ricorrente e evidenziano un superamento della soglia degli 0,2 microtesla per oltre il 40% del tempo di una settimana in insediamenti abitativi caratterizzati da una permanenza superiore alle quattro ore giornaliera e conseguentemente qualificabili come esposizione cronica. Peraltro il superamento di tale limite può essere retrodatato al 1998 quando venne effettuata la prima rilevazione e misurazione ARPA e ritenersi un trend costante, in quanto confermato anche nella CTP redatta ante causam. Si tratta di un limite frequentemente e continuativamente superato nell'induzione elettromagnetica esaminata.
5. Rilevanza dei valori massimi, medi e minimi. Condivisibile la scelta del CTU di non considerare come parametro di definitiva valutazione del livello di esposizione il valore medio, ma di formulare un giudizio su un

arco temporale lungo (una settimana) che tenesse conto del rilievo cruciale dei tempi quotidiani di esposizione (sopra le quattro ore giornaliere l'esposizione può definirsi cronica) e dell'estrema variabilità dell'induzione che aumenta il fattore di rischio perché diminuisce la possibilità di effettuare una prudente valutazione di prevedibilità del livello di esposizione continuativa e non consente alcun adattamento all'induzione. Il valore rilevante da assumere non può essere quello medio sull'arco settimanale proprio per l'incidenza delle variabili sopraevidenziate che non consentono di concludere che il livello di esposizione sia inferiore agli 0,20 microtesla per un arco temporale quotidiano ed anche settimanale rassicurante. L'andamento delle misurazioni ha infatti evidenziato la frequenza di picchi rilevanti del superamento del limite di cautela accompagnati a livelli più bassi ma con una frequenza degli uni e degli altri molto alta. Ciò mette in evidenza quanto gli abitanti dell'unità immobiliare siano esposti ad induzioni superiori anche in modo significativo al livello dello 0,2 microtesla in un contesto di esposizione cronica. Si ritiene pertanto di dover assumere come valore di esposizione quello indicato dal Ctu e cioè un valore largamente superiore agli 0,20 microtesla per un'unità di tempo breve quale quella settimanale.

-

B) accertamento del superamento del limite di tollerabilità

Il limite di 0,20 microtesla viene ritenuto dal CTU uno standard di sicurezza al di sopra del quale l'esposizione a lungo termine ai campi elettromagnetici a bassa frequenza costituisce un fattore di rischio per la salute nel senso che incide come fattore, ancorché non esclusivo, sull'insorgenza di diverse patologie e in particolare quelle tumorali. Alla luce dell'anamnesi familiare del nucleo della ricorrente questo rischio si sarebbe trasformato in un elemento di nocività concretamente emerso. Lo stesso CTU afferma che gli attuali studi epidemiologici non sono univoci al riguardo e che le emergenze empiriche sono incomplete; precisa che la parte della comunità scientifica che ritiene l'esposizione elettromagnetica un rilevante fattore di rischio e nocività per la salute, sulla base degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuati ritiene che il valore di 0,20 microtesla sia un adeguato standard di sicurezza.

Alla stessa conclusione erano pervenute le Autorità Sanitarie investite delle istanze della ricorrente dopo la misurazione effettuata dall'Arpa nel 1998 e meglio descritte nella narrativa del presente provvedimento : chiedevano che R.F.I. facesse un'opera di bonifica o risanamento in quanto le misurazioni effettuate superavano (con risultati analoghi a quelli della CTU) gli 0,20 microtesla senza però rendere cogente tale indicazione.

La legislazione regionale non direttamente applicabile al caso di specie, e cioè la legge n. 30 del 2000 richiede per gli impianti di nuova costruzione il rispetto del valore di 0,2 microtesla nei luoghi a permanenza prolungata di persone.

Può pertanto rilevarsi che il limite di sicurezza individuato dal CTU si fonda su obiettività scientifiche solide, ampiamente documentate nella CTU e ampiamente riconosciute come attendibili in quanto recepite in paesi diversi dal nostro a livello di normazione nazionale (paesi scandinavi) e adottata a livello regionale ed endoregionale come attestato dalle stesse risultanze di questa causa.

Anzi ciò che emerge è la correlazione tra l'individuato limite di sicurezza e le caratteristiche dell'induzione elettromagnetica corrispondenti al caso di specie : esposizione prolungata e continuativa, propria di insediamenti abitativi ad alta frequentazione.

Si pone perciò sotto il profilo dell'accogliibilità del limite come parametro per la individuazione di un attentato o un pregiudizio al diritto alla salute, la necessità di comprendere la differenza sul piano dell'effettività dei rischi tra i "limiti di esposizione"; "valori di attenzione" e "obiettivi di qualità" recepiti dalla L. 36 del 2001 dall'elaborazione scientifica. Sui limiti di esposizione nessun dubbio interpretativo : sono invalicabili perché il loro superamento determina una situazione di certa pericolosità. I valori di attenzione appartengono alla categoria dei limiti di esposizione nel senso che sono invalicabili ma in determinati contesti (ambienti abitativi, scolastici e luoghi adibiti a permanenze prolungate). Gli obiettivi di qualità sono costruiti dalla norma come prescrizioni finalizzate alla pianificazione urbanistica. Sul piano precettivo a livello nazionale (salva l'applicabilità in parte qua della normativa regionale) non introducono alcun limite e comunque nel nostro diritto interno per effetto del citato D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono notevolmente al di sopra degli 0,32 microtesla. Ciò che rileva però, non è la determinazione normativa di tale parametro ma la ratio dell'introduzione dello stesso. In particolare è rilevante osservare che anche l'obiettivo di qualità si fonda su una valutazione preventiva e standardizzata della nocività o quanto meno della pericolosità dell'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici a bassa frequenza. La definizione non ha altro contenuto : tende a creare un sistema di pianificazione urbana che limiti tali riconosciuti fattori di inquinamento ambientale. La determinazione in concreto del limite abbiamo visto dipendere dalle diverse prese di posizione delle correnti della Comunità Scientifica.

Da tale premessa consegue l'esigenza di adattare la categoria di danno alla salute includendovi sempre il pericolo quando la situazione giuridica soggettiva di rango costituzionale è esposta ad agenti lesivi ambientali e non riconducibili ad un singolo atto o pratica definibile esattamente sul piano materiale e cronologico. Ma questo adattamento risulta ancora insufficiente quando il fattore di inquinamento ambientale, biologicamente assorbito, non è agevolmente verificabile in tempi brevi o medi, sia per le difficoltà di misurazione riscontrate sia per l'incidenza della variabile temporale nella durata complessiva dell'induzione. Questa intrinseca maggiore indeterminatezza del fatto lesivo derivante dall'induzione elettromagnetica deve incidere sulla qualificazione del pericolo alla salute e non tradursi in un deficit di tutela. Essa deve essere fondata sulla prevenzione del rischio con conseguente cessazione dell'esposizione di fronte ad una situazione qualificabile come potenzialmente dannosa secondo standards rigorosi di sicurezza e deve condurre ad un accertamento del nesso causale che tenga conto dei confini più sfumati di determinazione dell'illecito. L'induzione elettromagnetica viene

biologicamente assorbita ed incide sull'integrità psico fisica. Ad elevati livelli di esposizione corrispondono effetti nocivi certi. A livelli inferiori aumentano i rischi di patologie gravi o meno gravi e si presentano comunque disturbi di assorbimento. L'induzione in tali casi costituisce un fattore se non esclusivo senz'altro concorrente a determinare una condizione di pericolo per la salute. L'integrità psico fisica trova nel nostro ordinamento un sistema di tutela dogmaticamente equiparabile ai diritti assoluti e deve ritenersi compreso anche dalla predisposizione di una condizione di aggravamento dei rischi ambientali dovuta alla mancata adozione di standards adeguati di sicurezza. L'accertamento del nesso causale deve tenere conto della difficoltà delle indagini scientifiche dovuta all'incidenza delle variabili soprascriptificate, alla dilatazione temporale degli effetti e all'intrinseca conseguente limitata prevedibilità degli stessi, alla limitazione spazio temporale degli studi allo stato esaminabili, ai contrasti della comunità scientifica e al forte contenuto "pregiudiziale" che le diverse opzioni esprimono in questo campo non essendo esente la comunità scientifica dai condizionamenti derivanti dai rilevanti interessi in gioco. L'elevata probabilità logico-razionale richiesta dalla Suprema Corte in materia di responsabilità medica ed estesa a tutte le controversie nelle quali sia necessario stabilire l'esistenza del nesso causale su evidenze scientifiche, nel caso di specie può desumersi dalla pluralità e diversa provenienza delle indagini epidemiologiche, descritte nella CTU (in part. Pag. da 57 a 68) ancorché non univoche comparata con l'oggettiva difficoltà di definizione esatta e riproducibilità delle due variabili tipiche degli studi empirici : il fattore d'induzione e il campione umano oltre che della mancanza di una sedimentazione temporale e scientifica adeguata.

A fronte di un quadro di evidenza scientifica così diviso e ancora in fieri la risposta non può essere quella della negazione o di un deficit nella tutela di un diritto così preminente nel catalogo costituzionale come quello della salute ma deve essere invece quella del riconoscimento della centralità del principio di cautela e precauzione anche nell'ambito della tutela giudiziale. L'assunzione di tale principio consente specie nella sede della cognizione sommaria propria della tutela cautelare di adottare tutte le misure necessarie a evitare il protrarsi di una situazione di pericolo per la salute lasciando alla cognizione piena l'accertamento della coesistenza di un danno attuale direttamente e univocamente riconducibile all'esposizione a carico della ricorrente. Va ricordato che il principio di precauzione, nel campo della tutela ambientale costituisce il principio più avanzato tanto da essere fatto proprio dalla legislazione sovranazionale (cfr. punto 1 della motivazione), dalla ns. legge quadro, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. documento marzo 2000 sulla prudent avoidance) mentre l'International Agency for the cancer research ha classificato espressamente i campi magnetici come "possibili cancerogeni per l'uomo" specificandone gli effetti su alcune tipologie di soggetti esposti. Allo stato dell'istruzione sommaria svolta, pertanto, fondata in particolare sul riscontro significativo del fenomeno di induzione elettromagnetica oltre una soglia ragionevole di sicurezza quale quella indicata dal CTU, può accogliersi la domanda della parte ricorrente essendo risultato che l'induzione superiore a 0,20 microtesla costituisce un forte fattore di rischio specie per le patologie costituenti l'anamnesi familiare della ricorrente.

Deve pertanto ordinarsi alla parte convenuta di adottare tutte le misure necessarie per non superare in nessun momento della giornata ed in via definitiva il livello di 0,20 microtesla né nella parte interna né nell'area cortiliva esterna dell'unità immobiliare della ricorrente.

L'attuazione concreta del provvedimento deve essere eseguita ex art. 669 duodecies sotto la vigilanza del giudice sulla base di un progetto che si affida al CTU già nominato ing. Dall'Olio che lo predisponga né indichi la durata e lo prescelga sulla base del criterio del minimo sacrificio per il traffico ferroviario.

P.Q.M.

Ordina a S.P.A R.F.I di far cessare l'induzione elettromagnetica nell'abitazione della ricorrente e nell'area cortiliva esterna oltre il limite degli 0,20 microtesla e di adottare tutti gli interventi necessari a realizzare l'obiettivo indicato.

Visto l'art. 669 duodecies dispone la convocazione del CTU ing. Dall'Olio perché predisponga un progetto di intervento sulla linea elettrica in oggetto idoneo a realizzare l'obiettivo dell'abbassamento dell'induzione a 0,20 microtesla assumendo come criterio l'ottimizzazione dei mezzi e il minimo sacrificio per il traffico ferroviario e indicando la durata dell'intervento.

Stabilisce fin s'ora all'esito dell'adeguamento richiesto la predisposizione di un sistema di monitoraggio in fasce temporali che verranno definite dal CTU in contraddittorio con la parte ricorrente.

Rinvia per procedere alla fase di attuazione del provvedimento emesso all'udienza del 12 settembre 2006 ore 11,15 e per la convocazione del CTU

Deciso il 28/07/2006

Il Giudice Maria Acierno

Dep. in Cancellaria 31/07/2006